

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

LEGGE FALLIMENTARE PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

GRUPPO DI LAVORO

PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Ezio Busato
Ordine di Padova

DOPO LE CONTINUE MODIFICHE della legge fallimentare, l'introduzione e la rivisitazione dei nuovi strumenti ed Istituti riguardanti le soluzioni giudiziarie alla crisi d'impresa, in attesa che si consolidi una sufficiente giurisprudenza di merito, la riflessione accademica e la prassi professionale hanno sentito l'esigenza di contribuire allo sviluppo di linee guida e di principi (best practices) che potessero essere condivisi dagli operatori. Ciò appare in particolare con riferimento all'operato dell'attestatore, il cui ruolo (e le cui responsabilità) nella ricerca delle soluzioni alla crisi d'impresa è stato posto in particolare rilievo dal Legislatore.

Il Prof. Alberto Quagli (Università di Genova) ed il Prof. Alessandro Danovi (Università di Bergamo), supportati dalla collega Prof.ssa Patrizia Riva (Università del Piemonte Orientale), hanno coordinato il gruppo di lavoro che ha elaborato un documento denominato "*Principi di attestazione dei Piani di Risanamento*", attualmente in corso di pubblicazione definitiva. La valenza del lavoro mi ha spinto a pubblicare alcuni stralci tra i capitoli più interessanti.

Tutto il lavoro si è svolto a partire dal dicembre 2012 con incontri quasi mensili tra Milano, Bologna e Roma e con ampia discussione delle inevitabili divergenze, specie sulle parti in cui sussistono ancora diverse ipotesi dottrinali.

Al progetto hanno contribuito IRDCEC - Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, APRI - Associazione Professionisti Risanamento Imprese, OCRI - Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese. Il documento ha recepito anche le osservazioni presentate dall'Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed esperti Contabili.

Tra i componenti il gruppo di studio si sottolinea la presenza anche del nostro Istituto di Ricerca IRDCEC e di numerosi dottori commercialisti ed esperti contabili impegnati nell'area delle procedure concorsuali.

Con questa finalità nasce il documento, frutto di una collaborazione tra il mondo accademico e il mondo professionale. In particolare in seno a AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale (Associazione che riunisce i docenti universitari delle discipline aziendali), è stato costituito un gruppo di studio e attenzione (GSA) dedicato alla crisi d'impresa, che si è posto il compito di elaborare una serie di Principi in materia di gestione delle situazioni di crisi. Si ritiene, infatti, che le verifiche e le disposizioni della Legge fallimentare poste in capo all'attestatore debbano essere oggetto di studi specifici da parte degli aziendalisti, per quanto strettamente correlate a profili giuridici. Al primo documento "generale" sui Principi di attestazione, il gruppo si propone di far seguire una serie di ulteriori Principi, dedicati a fattispecie particolari o altre tematiche (al momento è in corso di predisposizione un documento sulla redazione dei piani di risanamento). Si è ritenuto perciò utile per i colleghi

lettori anticipare la conoscenza di questo interessante documento pubblicando sul nostro giornale un estratto aggiornato al 15.04.2014, in quanto da subito i principi e le "best practices" possono già essere di aiuto ai colleghi che assumono l'incarico di attestare i piani di risanamento.

Il documento si compone di nove capitoli e di due allegati che vengono così indicati in sommario:

1. Profili generali dei principi di attestazione
2. Nomina e accettazione
3. Profili generali delle verifiche/documentazione
4. Verifica sulla veridicità dei dati aziendali
5. Diagnosi dello stato di crisi
6. Verifica sulla fattibilità del piano
7. La valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori
8. Relazione di attestazione
9. Attività successive
10. Responsabilità dell'attestatore

Allegato 1. Procedure di verifica su alcune poste patrimoniali della base dati contabile.

Allegato 2. Attestazioni speciali di cui agli artt. 182 quinquies e 186 bis l.f. (cenni).

Tra i capitoli in sommario si è pensato di pubblicare i numeri 1., 6., 8. e 10. e gli allegati 1. e 2. come sopra indicati che hanno una loro autonomia e che presentano caratteristiche di novità, di approfondimento e di utilità operativa.

Il documento può essere completamente visualizzato sul sito di OCRI (<http://www.elab-unibg.it>) e del nostro Istituto di Ricerca IRDCEC (<http://www.irdcec.it>).

Al momento di andare in stampa ci viene segnalato che i Principi di attestazione dei piani di risanamento hanno avuto un primo riconoscimento giuridico nel corso di una procedura ex art. 182 bis l.f. con provvedimento del Tribunale di Genova del 7 luglio 2014 in relazione al quale il Giudice invita il ricorrente ad integrare l'attestazione sulla base dei "Principi di attestazione dei piani di risanamento" in corso di approvazione da parte di primari istituti di ricerca AIDEA IRDCEC allegandone stralcio. La sentenza del Tribunale di Genova statuisce il seguente principio: "**L'attestazione del professionista difetta di sufficiente analiticità e motivazione sulla veridicità dei dati aziendali quando non sono osservati i principi elaborati dalla dottrina commercialistica con il documento redatto dal primario istituto di ricerca AIDEA-IRDCEC**". Omissis: "*che detti principi – pur privi di efficacia normativa – possono essere ritenuti un valido orientamento idoneo a valutare la qualità delle attestazioni*".

(Italia Oggi 7 agosto 2014 pag. 13 Giustizia e Società, sentenza sul sito www.italia-oggi.it/documenti).

A) PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE

1. Il lavoro dell'Attestatore

L'art. 37 della Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (di conversione con modificazioni del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 Decreto Sviluppo), ha introdotto nella legge fallimentare una serie di novità e precisazioni finalizzate al potenziamento degli strumenti giudiziali e stragiudiziali dedicati al risanamento ed alla continuità delle imprese in crisi. Tra queste le attestazioni dei piani di risanamento rappresentano un documento chiave, determinante per l'accesso ai nuovi istituti. La novella del 2012, assegnando ai professionisti "esperti" un ruolo centrale, ha meglio precisato i requisiti del soggetto che rilascia l'attestazione ("Attestatore") e alcuni dei contenuti dell'attestazione stessa. La scelta adottata dal legislatore di spingere verso soluzioni privatistiche della crisi aziendale enfatizza il ruolo dell'Attestatore favorendo lo sviluppo di specifiche competenze economico - giuridiche trasversali.

La dottrina, riprendendo la prassi professionale, ha cominciato ad applicarsi al tema in attesa che su di esso si pronuncino e si consolidi una giurisprudenza di merito.

La *ratio* dell'attestazione è, infatti, quella di tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.

L'importanza del lavoro dell'Attestatore è deputata anche a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e, quindi, al risanamento dell'impresa.

L'Attestatore a cui si riferisce il nuovo articolo di legge è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 lett. a) e b) della l.f., che elabora per conto dell'imprenditore¹:

- a. la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal terzo comma lett. d) dell'art. 67 l.f.;
- b. la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 l.f., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- c. la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182 bis l.f.;
- d. la dichiarazione di idoneità della proposta di cui al sesto comma dell'art. 182 bis l.f.;
- e. l'attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dal nuovo art. 182 quinquies l.f.;
- f. l'attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell'omologa, prevista dal quarto comma dell'art. 181 quinquies l.f.;
- g. l'attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall'art. 186 bis l.f.;
- h. l'attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 186 bis, commi terzo e quarto, l.f.

Gli accertamenti condotti, le analisi economico-finanziarie e patrimoniali elaborate, le valutazioni prospettiche di convenienza e di sostenibilità del piano industriale o di risanamento, la garanzia sulla veridicità dei dati e il giudizio finale ne fanno una figura chiave e centrale per i nuovi istituti e strategica per le sorti dell'impresa a garanzia dei creditori e dei terzi. Il lavoro dell'Attestatore costituisce il fondamento delle procedure di risanamento al fine delle decisioni che verranno assunte sia

dall'autorità giudiziaria, che dal ceto creditizio al momento del voto, ove previsto.

2. Esigenza dei Principi

In questo contesto la (relativa) novità dell'istituto e le indubbe problematiche applicative sono a tutt'oggi fonte di non poche incertezze, sicché è sentita la necessità di disporre di uno standard di relazione di attestazione che possa indicare modalità operative e costruire modelli virtuosi di comportamento.

3. Finalità dei Principi

Nell'ottica prima enunciata, il documento vuole formulare principi e soprattutto proporre modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere, sia per verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano e al fatto che l'impresa possa riacquistare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale desiderato.

I Principi, applicandosi ai vari contesti gestionali e dimensionali dell'impresa, se correttamente applicati, possono offrire ai professionisti la possibilità di individuare standard comuni pur in presenza di situazioni di forte incertezza e di carenza di fonti informative.

In questo i Principi cercano di ridurre le difficoltà che gli Attestatori incontrano ed aumentare le certezze sulle modalità operative da adottare e sui risultati da esporre.

4. Destinatari

I Principi sono pertanto destinati ad una pluralità di operatori:

- ai professionisti Attestatori, per fornire un quadro di riferimento in analogia con i principi contabili e i principi di revisione ovvero le norme di comportamento emanate dal CNDCEC;
- al debitore, per fornire un'indicazione della tipologia di lavori che l'Attestatore deve svolgere e consentire quindi un costruttivo confronto;
- ai creditori e ai terzi, per consentire l'affermarsi di *good practices* che permettano di applicare correttamente la *ratio* della legge;
- agli advisors e ai professionisti in genere che redigono il piano;
- agli organi giudicanti, perché mediante la fissazione delle regole di riferimento di condotta professionale possano valutare in modo più oggettivo il lavoro degli operatori.

5. Principi e responsabilità

Va tenuto presente che i Principi qui formulati, intendono proporre modelli condivisi di alta qualità professionale delle attestazioni, ottenibili con l'impiego dei più elevati standard di diligenza professionale, da declinare in funzione delle specificità del caso concreto. Tali Principi, inoltre, assumono utilità anche nei casi in cui l'operato dell'Attestatore debba essere oggetto di valutazione *ex post* nell'ambito di un eventuale procedimento aperto a suo carico ex art. 236 bis l.f. o per risarcimento dei danni.

Con l'introduzione nella legge fallimentare del nuovo art. 236 bis ("*Falso in attestazioni e relazioni*") previsto dall'art. 33 del D.L. 83/2012, l'Attestatore assume, infatti, nuove responsabilità, tanto più che il legislatore non ha precisato cosa si intenda per informazione "falsa" e "informazioni rilevanti", la cui esposizione od omissione rilevano penalmente. Si rende perciò necessario, oggi più che in precedenza, permettere agli Attestatori di svolgere il proprio incarico con una certa sicurez-

za e tranquillità, ai creditori di esprimere il proprio voto con cognizione di causa e con convinzione e agli organi giudiziari di fare affidamento su norme di comportamento e procedure precise che non si prestino a varie interpretazioni.

Il documento, inoltre, prende spunto dalla diffusa esigenza di rispondere a problematiche sorte in sede di applicazione della normativa anche a causa della carenza di precise indicazioni da parte del legislatore su aspetti fondanti gli istituti in esame che potranno comunque essere in futuro oggetto di rivisitazione da parte del legislatore o di indicazioni giurisprudenziali.

6. Riferimenti ad altri standard.

Attualmente per supplire alla suddetta carenza legislativa si dovrebbe fare riferimento ai principi di revisione previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 39/2010 e a quelli stabiliti dal CNDCEC, riconosciuti dalla Consob, nei limiti in cui essi, come anche specificato in alcune parti di questo documento, siano applicabili o funzionali agli scopi dell'attestazione.

Peraltro va da subito precisato che nelle situazioni di crisi e nei contesti di urgenza in cui si muove l'Attestatore, i normali principi di revisione non sono applicabili se non parzialmente, non solo per quante attiene i dati previsionali contenuti nel Piano, ma anche con riferimento ai dati contabili alla base del Piano stesso. Prevedere che i principi di revisione siano adottabili *in toto* non è di fatto attuabile in considerazione della scarsità di tempo disponibile e non è necessario in relazione alle finalità del giudizio di attestazione. Ne consegue che l'Attestatore non può essere equiparato, sotto il profilo strettamente giuridico, al revisore legale di società e conseguentemente non deve ritenersi soggetto al rispetto di tali principi, come accade invece per quest'ultimo.

In questa prospettiva ogni citazione, menzione e richiamo ai principi di revisione nazionali ed internazionali o ad altri principi contenuti nei capitoli che seguono deve essere intesa come riferimento alle migliori "tecniche di revisione" che l'Attestatore è sensibilizzato ad utilizzare come strumenti metodologici ed ispiratori del lavoro di attestazione.

Si considerano quali riferimenti utili anche gli *International Standard on Assurance Engagements* ISAE che si riferiscono a incarichi "other than audits or reviews of historical financial information" principalmente agli ISAE n. 3000 e 3400. Tra i riferimenti nazionali è opportuno ricordare i documenti emanati dal CNDCEC per l'attività di verifica: "Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa" e per la redazione del Piano di risanamento e le "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi", redatte in collaborazione con Università di Firenze ed Assonime.

La "Guida al piano industriale" redatta da Borsa Italia co-

stituisce inoltre un valido riferimento generale per la stesura dei piani, contenente numerosi spunti utili al successivo lavoro di attestazione. Non ultima la Circolare del CNDCEC n. 30/IR del 11.2.2013 che tratta del professionista Attestatore indipendente e del contenuto della relazione.

7. Portata e limiti naturali dell'attestazione

Come in ogni altra attività professionale, l'obbligazione dell'Attestatore è una obbligazione di mezzi. L'Attestatore ha l'obbligo di adempiere con correttezza, diligenza, prudenza e perizia per non incorrere in responsabilità civili e penali. L'attestazione implica un giudizio prognostico che talvolta può non trovare conferma nello svilupparsi dei fatti e nei successivi accadimenti. Anche nel caso in cui il Piano non si realizzi o si concreti un inadempimento del debitore o dei soggetti incaricati dell'esecuzione del Piano, non è ravvisabile una responsabilità dell'Attestatore, se non nei limiti del proprio operato.

Per la natura essenzialmente previsionale del piano di risanamento, l'Attestatore, a differenza del revisore legale, non potrà mai fornire una *reasonable assurance*, stanti i maggiori rischi che caratterizzano il giudizio di fattibilità del piano e il tempo a disposizione per gli accertamenti.

8. Casi particolari

Il presente documento tratta gli aspetti generali dell'attestazione riferibili ai piani di risanamento e in genere anche ai piani liquidatori. Maggiori dettagli, nonché l'applicazione a casi particolari, quali quelli delle imprese minori o dei gruppi di imprese, saranno oggetto di successivi specifici approfondimenti.

9. Struttura del documento

Il presente elaborato suggerisce in un certo qual modo il possibile *iter* del lavoro dell'Attestatore. Vengono affrontati gli aspetti riguardanti la nomina e l'accettazione dell'incarico e, a seguire, gli aspetti generali delle verifiche e della documentazione necessaria al lavoro dell'Attestatore: le verifiche della veridicità dei dati aziendali, la diagnosi dello stato di crisi, la verifica sulla fattibilità del piano, fino alla relazione dell'Attestatore. Seguono i profili di responsabilità penale.

1.10. Struttura del documento

L'Attestatore è sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale al fine di ottimizzare ed implementare le indicazioni metodologiche ed applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui crede più utile discostarsi dalle indicazioni generali. **In questo senso, l'Attestatore nella sua relazione indicherà se ha applicato i presenti Principi, intendendo con tale affermazione il rispetto integrale delle prescrizioni di seguito presentate.**

¹ L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la circolare n. 30/IR del 11 febbraio 2013, ha esaminato e commentato i requisiti necessari di professionalità ed indipendenza che deve possedere l'Attestatore, finalizzati all'esecuzione dell'incarico conferitogli dal debitore nell'ambito dei novellati istituti riferiti al concordato preventivo, al piano di risanamento e all'accordo di ristrutturazione dei debiti.

B) LA VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

I *Valutazione delle ipotesi strategiche*

1. L'Attestatore deve verificare che le principali ipotesi che il management pone a fondamento della strategia di risanamento siano evidenziate esplicitamente - meglio se in una parte specifica - nel Piano e riguardino:

i. per il proseguimento della gestione aziendale, l'evoluzione prevista del mercato di riferimento dei prodotti/servizi e l'evoluzione prevista dei rapporti con il contesto competitivo (clienti, fornitori, concorrenti, aziende partner);

ii. per la dismissione di significativi elementi del patrimonio, l'interesse di potenziali acquirenti (se individuati) o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi con criteri di liquidazione.

2. L'Attestatore valuta la fondatezza delle ipotesi alla base del Piano, descrivendo nella sua relazione il convincimento maturato. La verifica di fattibilità poggia sulla coerenza delle ipotesi con la situazione di fatto, intesa come: coerenza storica, coerenza con le operazioni correnti, con l'assetto organizzativo e la capacità produttiva (in termini qualitativi) e, quando le dimensioni dell'impresa lo rendano opportuno, con le attese macroeconomiche.

3. L'Attestatore verifica che tra le ipotesi sia presente, se significativa, la stima della evoluzione della domanda di mercato per i principali prodotti/servizi dell'azienda e dei relativi prezzi di riferimento. Per aziende di grandi dimensioni, l'evoluzione della domanda può derivare dalla stima generale della domanda di mercato evidenziando le motivazioni delle eventuali variazioni previste. Per aziende di minori dimensioni, la stima della domanda tipicamente è desunta da proiezioni dei ricavi di vendita (o valore della produzione in caso di produzioni su commessa) degli ultimi esercizi. Anche in questo caso è utile che l'Attestatore verifichi che le variazioni siano motivate dal management, anche tramite rinvii alle parti successive del Piano. Va prestata particolare attenzione ai casi in cui le variazioni ipotizzate si discostino significativamente dagli ultimi risultati. L'Attestatore matura un personale giudizio circa la possibilità di verifica della domanda e della dinamica dei prezzi futuri, se possibile ricercando e riportando conferme in fonti informative indipendenti dall'azienda.

4. Tra le ipotesi strategiche l'Attestatore controlla anche l'evoluzione prevista dei rapporti con i principali ed attuali clienti, fornitori ed aziende partner, in termini di reazioni alla situazione di crisi aziendale e di possibilità di recupero/miglioramento dei rapporti commerciali. L'Attestatore deve accertare che nella descrizione delle ipotesi strategiche il management rappresenti le tendenze recenti e le possibili dinamiche future caratterizzanti il settore. Anche per testare la fondatezza di tali possibili evoluzioni, l'Attestatore matura un personale giudizio, ricercando, ove possibile, conferme in fonti informative indipendenti dall'azienda.

5. Laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, ecc.), è opportuno che l'Attestatore verifichi che nel Piano sia menzionata la manifestazione di interessi di potenziali acquirenti o, quantomeno, l'indicazione del tipo di acquirenti ai quali il management intende rivolgersi. Al fine di accertare la fondatezza di

tali ipotesi, per i beni con maggiore grado di fungibilità (p.es. immobili civili, capannoni industriali, crediti monetari), è opportuno che l'Attestatore, anche ricorrendo a perizie tecniche indipendenti redatte da soggetti terzi, si informi sulle recenti dinamiche dei volumi e dei prezzi scambiati.

6. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi sull'evoluzione stimata delle variabili strategiche di cui al paragrafo 6.1 abbiano una proiezione temporale in linea con la durata del Piano. Se il Piano è scandito temporalmente per periodi (entro un anno, entro tre anni, ecc.), l'Attestatore matura il proprio giudizio sulla fondatezza delle ipotesi con la stessa stratificazione temporale, facendo particolare attenzione al caso in cui la proiezione sia particolarmente lunga e non si disponga di conferme attendibili.

7. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi siano tra loro coerenti. La coerenza del quadro delle ipotesi strategiche sia interna sia esterna, con riferimento alla situazione di crisi, è un requisito essenziale del Piano. Ci si riferisce in via principale:

– alla coerenza delle ipotesi poste alla base del piano con il contesto in cui ci si attende le stesse si sviluppino (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: immotivate previsioni di espansioni commerciali in scenari di calo della domanda);

– al rispetto dei nessi causali tra le differenti azioni contemplate dalla strategia di risanamento (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: previsioni di strategie di rafforzamento di un marchio commerciale che presuppone una massa ingente di investimenti promozionali e di marketing, in assenza di valutazioni realistiche circa l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie);

– alla coerenza tra interventi previsti e tempi necessari per il dispiegamento dei loro effetti (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: lanci di nuovi prodotti pianificati in un breve arco temporale).

8. L'Attestatore deve valutare attentamente quanto le ipotesi siano basate su informazioni che provengono da fonti attendibili. La fondatezza delle ipotesi formulate dal management richiede all'Attestatore un atteggiamento di "scetticismo professionale", proporzionale alla gravità dello stato di crisi. L'attendibilità sarà tanto maggiore, quanto maggiore è il consenso derivante da indicazioni concordanti rinvenibili in previsioni di qualificate fonti esterne (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche universitarie, note società di ricerca e consulenza) e dalla serietà e correttezza metodologica del processo di elaborazione dei dati compiuto dal management, a sua volta dipendente dalla esistenza e dal grado di funzionamento del sistema di pianificazione aziendale.

II *La valutazione della strategia di risanamento*

1. L'Attestatore deve verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi e che sia rivolta a superare i fattori di crisi evidenziati nel Piano.

2. Un intervento di tipo solo finanziario, tramite ricorso a nuova finanza, senza modifiche all'assetto produttivo, commerciale e competitivo generalmente non integra gli

estremi di una strategia di risanamento. Situazioni di crisi finanziaria sono di solito l'espressione finale di deterioramenti del rapporto tra costi e ricavi operativi ed è a livello di quest'ultimi che l'Attestatore deve principalmente valutare l'adeguatezza della strategia di risanamento. A tale scopo, nel vagliare la strategia di risanamento, è utile che l'Attestatore focalizzi la propria analisi sui fattori che si prevede determinino miglioramenti delle marginalità operative.

3. L'Attestatore deve verificare quali siano le condizioni necessarie, per tempi richiesti e risorse coinvolte, perché si possa implementare la strategia di risanamento. Ad esempio, la stipula di un essenziale accordo commerciale con un partner, contemplata dalla strategia, può essere una opzione esperibile solo entro un determinato periodo, trascorso il quale può rivelarsi inadeguata allo scopo. L'attestatore dovrà, pertanto, accertarsi se per tale periodo le altre condizioni esistenti nel Piano possano essere ragionevolmente verificate (ad esempio, l'avvenuta dismissione di certi assets o la necessaria acquisizione di nuova finanza).

III La valutazione del programma di intervento (action plan)

1. L'Attestatore deve verificare se il piano sia tradotto in un programma di intervento che evidenzi sinteticamente le azioni previste e i tempi di realizzo delle stesse.

2. L'action plan o piano di intervento rappresenta lo sviluppo a breve della strategia identificata con la pianificazione di medio/lungo periodo ed è utile in quanto da esplicita evidenza alla correlazione tra singoli obiettivi previsti, modalità operative per raggiungerli e la strategia generale di intervento.

1. L'Attestatore verifica se nel Piano sia presente un'adeguata descrizione del programma di intervento (action plan). In particolare l'Attestatore analizza l'esplicitazione delle azioni che il management intende porre in essere, partendo dalla situazione iniziale e fino al momento in cui si potranno considerare raggiunti gli obiettivi del Piano. L'Attestatore, ad esempio, verifica la presenza di un adeguato sviluppo dei seguenti punti:

- l'insieme di azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche;
- la descrizione degli investimenti che saranno realizzati;
- l'impatto organizzativo delle singole azioni in termini di business model, struttura manageriale, organico aziendale, aree geografiche da coprire, canali distributivi e struttura commerciale;
- gli eventuali interventi sul portafoglio prodotti/servizi/brand offerti alla clientela;
- le azioni con le quali si intende realizzare un eventuale mutamento del target di clientela da servire;
- le condizioni/vincoli che possono influenzare la realizzabilità delle azioni.

4. L'Attestatore deve verificare che il programma contenga le necessarie specificazioni quantitative e temporali per rendere visibile la sua applicazione. A fronte di ogni significativa azione contenuta nel piano è opportuno che sia prevista la relativa tempistica, l'impatto economico, lo stato di avanzamento nella sua esecuzione, le responsabilità. In parti-

colare, l'*action plan*, rappresentando lo sviluppo a breve della strategia identificata con la pianificazione di medio/lungo periodo, deve esplicitare una correlazione tra singoli obiettivi, strategie identificate e modalità operative per il loro raggiungimento.

IV La verifica delle ipotesi economico-finanziarie

1. L'Attestatore deve verificare che le ipotesi afferenti alle grandezze economiche e finanziarie del Piano siano compatibili con le ipotesi strategiche formulate.

2. Il Piano si fonda su una pluralità di ipotesi strategiche che presentano i caratteri delineati nel paragrafo 6.1 che attengono, a titolo esemplificativo, alla dinamica della domanda, all'evoluzione della tecnologia, al comportamento dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori. Lo sviluppo economico-finanziario del Piano rappresenta l'esplicitazione in termini di flussi economici e finanziari delle strategie che l'impresa intende realizzare. Vi è, dunque, un nesso causale diretto tra strategie e risultati economico-finanziari evidenziati nel Piano.

3. Le ipotesi alla base delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono manifestare evidenze in termini di coerenza interna. Nel caso vi siano ipotesi caratterizzate da scostamenti rispetto agli ultimi dati consuntivi, l'Attestatore deve verificare la sussistenza di fattori di discontinuità che possano giustificare le accennate deviazioni. A titolo esemplificativo la penetrazione in nuovi mercati potrebbe giustificare un tasso di crescita superiore dei ricavi.

4. Le ipotesi a fondamento delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono manifestare evidenze in termini di coerenza esterna. Le ipotesi riguardanti le grandezze economiche e finanziarie è opportuno che trovino riscontro in fonti esterne sufficientemente attendibili (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche accademiche, note società di ricerca e di consulenza). In mancanza di elementi di riscontro sufficientemente attendibili, l'Attestatore matura un proprio convincimento circa l'evoluzione delle principali variabili ambientali, quali la dinamica prospettica del contesto competitivo e della domanda di mercato anche in funzione delle informazioni fornite dal management e dai consulenti dell'impresa. L'opinione di esperti indipendenti con cognizione approfondita del mercato di riferimento può costituire un elemento di supporto rilevante.

V La verifica dello sviluppo dei dati del Piano

1. Mentre la verifica sulla veridicità dei dati aziendali ha come oggetto dati consuntivi, la verifica dei dati di Piano richiede all'Attestatore un'indagine su dati previsionali che, per loro natura, presentano vari gradi d'incertezza sul loro concreto avverarsi.

2. La verifica della ragionevolezza dei dati prospettici è supportata dal principio ISAE 3400 "The Examination of Prospective Financial Information" emesso dall'IFAC¹, che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra "forecasts" e "projections".

Nel significato loro attribuito dal principio ISAE 3400, il termine "forecast" può essere tradotto con "previsione" mentre il termine "projection" può essere tradotto con "proiezione" o

¹ Va ricordato che l'ISAE 3400 è un riferimento per l'Attestatore da applicarsi in quanto compatibile con la normativa nazionale. In particolare si ritiene non compatibile con l'art. 161, comma 3, l.f. la previsione in base alla quale è obbligatorio esprimere una "negative assurance" nel caso in cui prevalgano assunzioni ipotetiche alla base del piano.

“previsione ipotetica”. In particolare, per “previsione” si intende un dato relativo a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno o ad azioni che il management medesimo intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati. Più in generale, il principio ISAE 3400 individua la “previsione” come un dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili. Le “proiezioni” sono, invece, dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri ed azioni del management che non necessariamente si verificheranno.

3. Le indagini svolte dall’Attestatore sono sostanzialmente dirette ad accertare la ragionevolezza delle ipotesi formulate nella predisposizione dei dati previsionali e il realismo delle previsioni. Per gli eventi futuri la cui realizzazione è per natura incerta, l’ISAE 3400 richiede il raggiungimento di un elevato livello di confidenza in merito alla probabilità che tali eventi accadano per esprimere un parere sulla realizzabilità delle previsioni. Nella normalità dei casi l’Attestatore potrà invece esprimere unicamente un giudizio di fattibilità del piano in base alla ragionevolezza delle ipotesi in esso contenute.

4. L’attività di controllo potrà essere meno intensa con riguardo alle previsioni per le quali la probabilità che l’evento futuro dedotto nel Piano si realizzi sarà elevata. Si pensi al caso di una cessione di un cespite non strategico, già regolata da un contratto preliminare. Potranno inoltre essere considerate ragionevoli le previsioni riguardanti i costi aziendali prospettici in tutti i casi in cui essi derivino da rapporti obbligatori continuativi: si pensi al costo del personale dipendente, alla somministrazione di energia elettrica, ai contratti di leasing in corso. In questo caso, l’attività di verifica del professionista sarà normalmente limitata alla verifica della coerenza tra le previsioni del Piano e i termini contrattuali, nonché dell’efficacia giuridica del rapporto contrattuale e della capacità di adempimento della controparte.

5. Sebbene non supportate da vincoli obbligatori, saranno comunque caratterizzate da un’elevata probabilità di realizzazione le previsioni fondate sulle serie storiche aziendali, ogniqualvolta non vi siano significativi fattori di discontinuità tali da rendere il verificarsi di tali ipotesi poco probabile: si pensi, ad esempio, a previsioni di vendita fondate su ordini già acquisiti o a previsioni di incasso di crediti verso clienti con i quali sussistano relazioni stabili.

6. Infine, potranno essere considerate ragionevoli le ipotesi supportate da previsioni macroeconomiche affidabili, perlomeno per il primo periodo del Piano, quali l’andamento del prezzo di determinate materie prime e dei tassi d’interesse.

7. Di converso, vi sono altre previsioni che, per il grado di incertezza, rientrano nell’ambito delle assunzioni ipotetiche e che, per loro natura, richiedono un elevato livello di attenzione nella formazione del giudizio dell’Attestatore. Nei piani di risanamento tali previsioni sono assai frequenti in ragione della discontinuità operativa e strategica che spesso caratterizza i risanamenti aziendali. Tra queste, è possibile includere le previsioni su ricavi conseguenti a un futuro riposizionamento del prodotto o del marchio aziendale, ovvero i risparmi di costo generati dalla riorganizzazione dei processi produttivi. È principalmente su queste ipotesi che dovrà concentrarsi la valutazione critica dell’Attestatore, al fine di verificare la tenuta del Piano nelle sue componenti (patrimoniale, economica e finanziaria), anche con l’utilizzo di

adeguati test di sensitività (v. infra, § 6.6).

8. Grande rilevanza ai fini della formazione del giudizio dell’Attestatore possono rivestire, in questi casi, la conoscenza del settore e dei mercati di riferimento e la comprovata capacità di programmazione della azienda, rilevabile mediante il grado di raggiungimento degli obiettivi riportati in precedenti strumenti previsionali (budget, business plan).

9. Il professionista, non potrà, invece, formulare alcun giudizio su dati prospettici fondati su ipotesi soggettive del management, se prive di qualsivoglia supporto logico e che, pertanto, dovranno essere rifiutate.

10. Elemento fondamentale del processo di pianificazione è costituito dalla definizione dell’arco temporale coperto dal Piano, che rileva in particolar modo nelle soluzioni orientate verso la continuità. Per il concordato preventivo in continuità, la norma fa riferimento ai costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, senza specificazioni temporali. Nondimeno sul punto, occorre considerare anche la nuova lettera e) del secondo comma dell’art. 161 l. f., che richiede espressamente che il Piano indichi anche “i tempi di adempimento della proposta”. Si richiama pertanto quanto già evidenziato reativamente all’*action plan* o piano di intervento al precedente paragrafo 6.3.

11. L’arco temporale oggetto di considerazione deve pertanto attestarsi a data non anteriore al momento in cui, in base al Piano, è previsto che siano soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) ovvero nel caso di prosecuzione di contratti pubblici, siano ripristinate condizioni che consentano un regolare adempimento degli stessi.

12. Va ricordato che i dipendenti per il TFR giacente presso il datore di lavoro, nonché gli agenti per il fondo di risoluzione del rapporto, nei concordati in continuità, rimangano in genere esposti anche oltre il termine previsto per l’adempimento della proposta. La capacità di adempimento delle relative passività è, pertanto, connessa al più generale giudizio di fattibilità del Piano. Si ritiene di conseguenza che, in caso di continuità, l’orizzonte temporale di osservazione vada esteso – ove possa occorrere - oltre al momento di soddisfacimento dei creditori, sino a quello in cui può considerarsi ripristinato l’equilibrio finanziario dell’impresa.

VI *Analisi di sensitività e stress test*

1. È di particolare importanza che l’Attestatore riceva tutte le informazioni che gli permettano di chiarire quali siano gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi sui risultati previsti nel piano.

2. L’Attestatore analizza l’articolazione delle principali ipotesi poste a fondamento della strategia di risanamento, in modo da valutare come l’effettivo risanamento sia legato al verificarsi di ciascun assunto.

3. Mediante l’analisi di sensitività l’Attestatore verifica gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi alla base del Piano. Le analisi di sensitività si estrinsecano nello stimare come si modifichino i valori del Piano al verificarsi di variazioni nelle ipotesi di fondo (what-if analysis), al fine di comprendere se il Piano conservi o meno la propria tenuta prospettica sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria. L’analisi assume particolare rilevanza anche sotto il profilo della “bancabilità” con particolare riferimento al rispetto dei *covenants*

di solito presenti negli accordi di ristrutturazione.

4. La sensitività dei risultati è valutata modificando lo scenario di base in funzione di assunti maggiormente conservativi rispetto ai valori del Piano. Gli scenari conservativi devono riguardare sia il Piano economico sia quello finanziario, in modo da comprendere quale dimensione risulterebbe maggiormente sensibile, e quindi pregiudicata, al verificarsi di un peggioramento del contesto.

5. Con riferimento alle grandezze di maggiore rilevanza – ad esempio, il tasso di crescita dei ricavi di vendita – l'Attestatore può misurare oltre quale variazione il Piano non sarebbe più da considerarsi attuabile per il risanamento. In questo modo, rispetto alle ipotesi di maggiore momento, egli può assegnare i valori limite, oltre i quali lo stress test non sarebbe positivo.

6. L'Attestatore effettua una ricognizione delle variabili critiche (competitive e gestionali) che più sono in grado di esercitare un influsso sulla creazione di valore, sull'equilibrio finanziario e sul risanamento della posizione debitoria. Se per alcune simulazioni l'Attestatore crede che alcuni dati non contenuti nel piano siano particolarmente significativi, ne farà richiesta al management².

7. L'analisi di sensitività può essere volta a stimare l'impatto del peggioramento di alcune condizioni insite nel Piano in termini di allungamento dei termini previsti per il rispetto di impegni indicati nel Piano quali il rispetto dei *covenants* su singole posizioni. L'Attestatore dovrà valutare se questo slittamento temporale rischi di rendere vulnerabile la tenuta del Piano.

8. Laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, ecc.), l'analisi di sensitività riguarda prevalentemente i tempi e i valori connessi al verificarsi delle ipotesi di vendita dei beni.

VII Il giudizio di fattibilità

1. Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi

riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.

2. La qualità del giudizio di attestazione non può essere valutata negativamente ex post a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Infatti, i target possono non essere stati conseguiti per effetto di accadimenti imprevedibili, di eventi, fatti e circostanze non conoscibili alla data dell'attestazione o di scarsa efficacia nella implementazione del Piano da parte dell'azienda. Viceversa, la valutazione del lavoro dell'Attestatore deve essere svolta con riferimento ai dati ed alle informazioni disponibili alla data di sottoscrizione della relazione.

3. Per esprimere il giudizio di fattibilità, l'Attestatore deve aver acquisito una visione globale di quanto studiato mediante le analisi degli aspetti delineati nei paragrafi precedenti (ipotesi strategiche, strategia di risanamento, programma di azione, ipotesi economico-finanziarie e stress test), nonché maturato un convincimento circa la concreta realizzabilità del Piano in funzione delle risorse e delle competenze delle quali l'impresa dispone.

4. L'Attestatore verifica che il Piano sia atto a soddisfare i creditori esprimendo il suo giudizio circa le modalità e tempi del pagamento presenti nel piano.

5. Il giudizio di fattibilità dell'Attestatore si fonda:

- sull'articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;
- sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;
- sulla coerenza delle conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa e del mercato in cui opera.

5. In ipotesi di continuità l'Attestatore verifica che i flussi economici e finanziari dell'ultimo periodo amministrativo compreso nel piano evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile. A tale fine verifica le previsioni di flussi di cassa operativi positivi, valutando se siano realizzabili e se siano tali da permettere nel tempo il rimborso dei debiti di finanziamento (sia come finanziamenti già esistenti, sia come "nuova finanza") e il rinnovo degli investimenti strutturali.

¹ Va ricordato che l'ISAE 3400 è un riferimento per l'Attestatore da applicarsi in quanto compatibile con la normativa nazionale. In particolare si ritiene non compatibile con l'art. 161, comma 3, l.f. la previsione in base alla quale è obbligatorio esprimere una "negative assurance" nel caso in cui prevalgano assunzioni ipotetiche alla base del piano.

² Lo stress test dei risultati economici potrebbe riguardare le seguenti ipotesi: tasso di crescita dei volumi o dei prezzi di vendita; incidenza del costo del venduto sul fatturato; margine lordo di contribuzione in percentuale $[(\text{Ricavi} - \text{costi variabili})/\text{Ricavi}]$; tasso di riduzione dei costi di struttura; grado di esternalizzazione di servizi/funzioni. In particolare il tasso di crescita dei ricavi dovrebbe essere ancorato alla variabile chiave dello sviluppo quale il numero di clienti, il numero di punti vendita, la percentuale di occupazione, il fattore di carico, il fatturato per metro lineare, etc. Lo stress test del riequilibrio della situazione finanziaria potrebbe riguardare le seguenti ipotesi: incidenza del capitale circolante netto sul fatturato; tasso di reinvestimento del flusso di cassa operativo corrente a sostegno della crescita; modifiche delle condizioni riservate ai clienti e ottenute dai fornitori; giorni di rotazione del magazzino. Lo stress test del risanamento della posizione debitoria potrebbe riguardare le seguenti ipotesi: percentuale dell'attivo immobilizzato destinato a disinvestimento e smobilizzo; passività originate dalla riorganizzazione aziendale (es: organico interno o revisione rete commerciale; tasso di autofinanziamento; costo dell'indebitamento).

C) LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DELL'ATTESTAZIONE

I Le parti componenti la relazione

La relazione di attestazione è composta da tre sezioni: una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati, una seconda parte nella quale è svolta l'analisi del piano e una parte finale contenente il giudizio di fattibilità.

II Il contenuto della prima parte

1. La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:

- al professionista incaricato,
- all'incarico ricevuto,
- alla documentazione esaminata,
- alla situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del piano,
- alle verifiche sulla veridicità della base dati.

2. Le informazioni relative al professionista incaricato devono contenere almeno la dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi di professionalità e di indipendenza nonché di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 28 l.f. In particolare, l'Attestatore deve dichiarare di:

- essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28, lett. a) e lett. b) l.f., ossia essere iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sezione A, ovvero degli avvocati, ovvero essere membro di un'associazione professionale o una società di professionisti i cui soci siano iscritti agli albi summenzionati;
- essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) l.f.. In particolare dovrà evidenziare di non avere alcuna relazione con il debitore che lo ha nominato tale da comprometterne la propria indipendenza (a titolo esemplificativo si citano, come elemento da evidenziare nella relazione, non aver reso servizi professionali rilevanti personalmente o tramite il proprio network, negli ultimi cinque anni al debitore, l'assenza di rapporti patrimoniali, la mancanza di incompatibilità con la nomina a sindaco o revisore, ecc.);
- non avere rapporti con terzi tali da compromettere l'indipendenza.

3. Con riferimento all'incarico ricevuto, l'Attestatore deve indicare compiutamente i riferimenti dell'incarico ricevuto e le finalità di tale incarico in relazione alla specifica previsione normativa. Tali indicazioni devono riflettere gli elementi precisati nel mandato di cui al paragrafo 2.2.5. In questa parte si deve espressamente menzionare se l'Attestatore abbia applicato i presenti Principi per l'attestazione dei piani di risanamento.

4. Con riferimento alla documentazione esaminata, l'Attestatore deve indicare nella relazione (anche tramite uso di allegati) l'elenco dettagliato dei documenti consultati per la redazione della propria relazione. Di ogni documento è opportuno che, direttamente nella relazione o tramite rinvio alle proprie carte di lavoro, l'Attestatore specifichi il soggetto che ha elaborato il documento e la data di ultimazione dello stesso.

5. Con riferimento all'analisi della situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del Piano, è utile che l'Attestatore fornisca dettagli nella relazione (anche tramite allegati) sulle informazioni ricevute e le analisi effettuate con riferimento ai seguenti aspetti:

- analisi della struttura societaria (compagine sociale, organo amministrativo e di controllo, centri direzionali e organi-

gramma, ecc.) e delle eventuali recenti variazioni, comprese eventuali operazioni straordinarie;

- analisi della situazione competitiva (mercato e settore di riferimento, posizionamento rispetto al mercato di riferimento, clientela, strategia attuale, punti di forza, punti di criticità, rischi del business, ecc.);

- cause della crisi (analisi dei bilanci mediante riclassificazioni e indici, cause endogene ed esogene della crisi).

6. Con riferimento all'analisi della base dati contabile l'Attestatore deve compiutamente relazionare e documentare le verifiche strumentali al giudizio sulla veridicità svolte sulle singole poste dell'attivo e del passivo (si rinvia *supra* al paragrafo 4). A tale fine deve evidenziare:

- le tecniche di revisione utilizzate
- le categorie di asserzioni indagate (esistenza, completezza, diritti e obblighi, manifestazione, valutazione, misurazione, presentazione e informativa)
- l'estensione dei campioni osservati
- i risultati ottenuti.

7. L'Attestatore deve indicare anche le eventuali evidenze acquisite sulle verifiche compiute da altri revisori della società (internal auditor, revisore legale, altri revisori) o l'eventualità che tali evidenze siano state richieste ma non ottenute.

III Il contenuto della seconda parte

1. In questa seconda parte della relazione, l'Attestatore riepiloga: le ipotesi su cui si fonda il piano, le relative proiezioni temporali, la strategia di liquidazione o di risanamento. Si rinvia *supra* al paragrafo 6.

2. L'attestatore ripercorre con approccio critico i tratti fondamentali della strategia liquidatoria o di risanamento.

3. È opportuno che l'Attestatore individui esplicitamente le ipotesi alla base del piano elencandole ed esprimendosi sulle stesse. In particolare è opportuno che l'Attestatore verifichi la natura delle ipotesi riscontrate indicando se si tratti di ipotesi "normali" (projections) relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi, o di assunzioni "ipotetiche" (forecasts) non supportate da dati storici dell'azienda. È utile che l'Attestatore specifichi se in passato l'azienda ha dimostrato che i piani e i budget (eventualmente) predisposti abbiano trovato sostanziale conferma con i dati effettivi. È utile che l'Attestatore verifichi se le previsioni elaborate siano coerenti con informazioni assunte, ove possibile, da soggetti terzi indipendenti (enti, autorità, società di consulenza ecc.).

4. L'Attestatore esprime se le ipotesi alla base del piano siano in linea con l'orizzonte temporale del piano stesso e esplicita il proprio giudizio sulla correttezza e la coerenza dello sviluppo quantitativo del piano sulla base delle ipotesi formulate dalla società.

5. Sulla strategia di risanamento contenuta nel piano, l'Attestatore dovrà sinteticamente riassumerne i tratti fondamentali ed esprimere il suo giudizio circa l'idoneità a consentire il superamento della crisi.

IV Il contenuto della terza parte

1. Il giudizio finale dell'Attestatore rappresenta un aspetto

fondamentale dell'incarico professionale. La relazione deve contenere separatamente: a) il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e, b) il giudizio di fattibilità del Piano.

2. I giudizi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere espressi in relazione al contenuto dei documenti finali ricevuti. L'Attestatore può fare menzione nella sua relazione di eventuali modifiche del Piano e della relativa documentazione intervenute successivamente all'incarico o, alternativamente, lasciarne evidenza nelle carte di lavoro.

3. Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali può essere positivo o negativo.

Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio per assenza di dati fondamentali o per rilevanti impedimenti riscontrati nello svolgimento delle proprie verifiche, tali da non permettere l'espressione di un giudizio).

L'Attestatore può esprimere un giudizio positivo sulla veridicità della base dati aziendali anche se, limitatamente ad alcune poste, riscontra carenze o errori. Ciò purché questi siano tali da non compromettere la veridicità complessiva della base dati. Un giudizio positivo sulla veridicità può assumere la seguente forma: "Alla luce delle verifiche svolte, si esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel piano".

4. In assenza di un giudizio positivo in merito alla veridicità della base dati non si crede possibile giungere ad esprimere un giudizio finale positivo sulla fattibilità del piano ed è pertanto inopportuno, salvo casi eccezionali, che l'Attestatore si esprima in merito alla fattibilità del piano.

5. Il giudizio sulla fattibilità del piano può essere positivo o negativo. Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che condizionano significativamente la fattibilità del piano). Un giudizio positivo può assumere la seguente forma: "A seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime un giudizio positivo sulla fattibilità del piano".

6. Ferma restando la dicotomia del giudizio sulla fattibilità (positivo/negativo), le locuzioni utilizzate saranno modificate in relazione alla specifica procedura nella quale si inserisce il piano di risanamento (accordo stragiudiziale, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti).

7. Contestualmente al rilascio della relazione di attestazione, l'Attestatore dovrà ottenere, da parte della direzione aziendale, l'evidenza del riconoscimento della propria responsabilità per la corretta predisposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (oggetto di verifica ed attestazione) in osservanza alle norme che ne disciplinano la redazione. Le attestazioni della direzione¹ sono tra l'altro volte a garantire all'Attestatore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2409 c. c., completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento dell'attività, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella cd. "*representation letter*" (cfr. Assirevi, Documento di ricerca n. 167, 2011).

V La documentazione del lavoro di attestazione

1. L'Attestatore deve conservare documentazione dell'attività svolta che fornisca sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto del giudizio ed evidenza che il lavoro sia stato svolto in conformità ai presenti Principi ed alle norme

e ai regolamenti applicabili.

2. La preparazione in modo tempestivo di documentazione sufficiente ed appropriata rende più efficace il controllo e la valutazione degli elementi probativi raccolti e delle conclusioni raggiunte.

3. La documentazione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. La documentazione include, ad esempio, analisi, note di commento sulle questioni manifestatesi, riepiloghi degli aspetti significativi, lettere di conferma e di attestazione, *check list* e corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Se considerato opportuno, estratti o copie di documenti aziendali - ad esempio, contratti o accordi significativi - possono essere inclusi nella documentazione.

4. L'Attestatore può escludere dalla documentazione della revisione le bozze superate di carte di lavoro e di bilanci, annotazioni che riportano considerazioni incomplete o preliminari, versioni superate di documenti corretti per errori di stampa o di altra natura e duplicati di documenti.

5. La forma, il contenuto e l'ampiezza della documentazione dipendono da vari fattori quali la natura delle procedure di revisione da svolgere, i rischi identificati di errori significativi, il grado di giudizio professionale necessario per svolgere il lavoro e valutarne i risultati, l'importanza degli elementi probativi acquisiti, la natura e la portata delle eccezioni identificate. Sarà quindi l'Attestatore a valutare quali siano gli aspetti tenuti in considerazione durante l'attività, tenendo conto della rilevanza e criticità degli stessi, per i quali è indispensabile conservare una più strutturata documentazione.

6. Nel documentare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte, è opportuno rilevare gli elementi identificativi delle specifiche voci o degli aspetti oggetto di verifica. Rilevare gli elementi identificativi è utile per diverse finalità. Ad esempio, consente di dare conto dell'attività svolta ed agevola l'analisi di eccezioni o incongruenze. Gli elementi identificativi variano a seconda della natura della procedura impiegata e della voce o dell'aspetto da verificare.

7. L'Attestatore può documentare, ove le consideri significative, le discussioni avute con il Management ed altri soggetti su aspetti significativi. La documentazione deve, in tal caso, includere evidenze degli aspetti significativi discussi, delle date in cui le discussioni hanno avuto luogo e dei soggetti coinvolti. A tale fine è utile la verbalizzazione del contenuto degli incontri svolti.

8. L'Attestatore può completare la raccolta della documentazione nella versione definitiva in modo tempestivo dopo la data della relazione. Di norma, per il completamento della raccolta della documentazione è adeguato un termine di 60 giorni dalla data della relazione. Il completamento della raccolta della documentazione nella versione definitiva risponde ad esigenze di sistemazione e non implica lo svolgimento di nuove procedure, né l'elaborazione di nuove conclusioni. Modifiche alla documentazione possono essere effettuate durante la sistemazione delle carte di lavoro purché siano solo di natura formale.

9. Esempi di modifiche possono essere: cancellare o eliminare la documentazione superata; classificare le carte di lavoro, ordinarle ed evidenziare i rinvii tra le stesse; firmare, al loro completamento, le eventuali *check lists* relative alla predisposizione finale delle carte di lavoro; documentare gli elementi probativi acquisiti, discussi e concordati.

10. Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni. Tale termine è stabilito facendo riferimento alle norme relative alla conservazione delle scritture contabili.

¹ Per approfondire gli aspetti relativi al tema delle conferme della Direzione dell'impresa si rinvia al Principio di revisione internazionale ISA n. 580, *Le attestazioni della Direzione*.

D) LE RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE

I La responsabilità civile dell'Attestatore: cenni

1. L'Attestatore deve svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata

2. La responsabilità dell'Attestatore è tema delicato e di una certa complessità. Mentre l'art. 33 D.L. n. 83/ 2012 ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 236 bis declinando il reato di "Falso in attestazioni e relazioni", fattispecie complessa che descrive il reato proprio del professionista Attestatore, la responsabilità civile, al contrario, non è oggetto di alcuna specifica disposizione. La delimitazione della responsabilità civile dell'Attestatore, pertanto, andrà operata tramite le regole generali dettate nell'ambito della disciplina del contratto d'opera professionale. La duplice qualificazione professionale dell'Attestatore (soggetto iscritto ad albi di professioni regolamentate e revisore legale) non dovrebbe influire sulla qualificazione della responsabilità civile in quanto, come sopra detto (paragrafo 4.3.7), nell'adempimento del suo incarico l'Attestatore non effettua una vera e propria revisione contabile (*rectius* legale) e non esprime un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale manifestatasi dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano. Le procedure di revisione che l'Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla situazione patrimoniale di partenza del Piano e dei dati economici storici, infatti, sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme. Tale rilevante circostanza fa sì che le previsioni di cui all'art. 15 D. Lgs.n. 39/2010 relative al regime di responsabilità del revisore legale non trovino applicazione nell'ambito dell'esecuzione di incarichi inerenti alla soluzione della crisi di impresa. Al contrario, il canone generale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. è la norma di riferimento. L'Attestatore, nell'adempimento della prestazione di cui è richiesto, non dovrà usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico che gli impone di agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo precuo *status* professionale (che nel caso delle attestazioni è particolarmente rilevante, trattandosi di un soggetto doppiamente qualificato).

Trattandosi di contratto d'opera stipulato nella maggior parte dei casi in situazione di urgenza e ricorrendo dunque la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, troveranno applicazione le esimenti di cui all'art. 2236 c.c. e, dunque, l'Attestatore sarà responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave. Occorre evidenziare, infine, che le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 1521/ 2013) hanno qualificato tale professionista come assimilabile all'ausiliario del giudice, pur nella consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Tale circostanza impone all'Attestatore di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia. Rispetto ai creditori e ai terzi la responsabilità dell'Attestatore sarà eventualmente di tipo extra-contrattuale.

II La responsabilità penale dell'Attestatore: cenni

1. L'art. 236 bis punisce le infedeltà, sia attive che passive, purché abbiano ad oggetto informazioni rilevanti.

2. La nozione di "informazione", include i dati contabili, ma anche le notizie, le perizie e le analisi che l'Attestatore utilizza nelle sue valutazioni. Se, con riferimento alle valutazioni in ordine alla correttezza dei dati contabili, l'Attestatore può far riferimento alle *best practices* in tema di revisione, maggiore attenzione va posta in relazione agli scenari di mercato ed all'analisi del business. Con ogni probabilità, infatti, l'Attestatore non svolgerà in prima persona le valutazioni di specifici assets o le analisi di mercato, ma farà riferimento a studi e lavori di terze parti. In tale evenienza, occorre selezionare accuratamente le fonti, individuandole, ove possibile, tra soggetti la cui attendibilità sia unanimemente riconosciuta. L'Attestatore deve citare l'autore delle analisi che pone a fondamento delle proprie valutazioni e utilizzerà le stesse previo vaglio critico in ordine alla loro ragionevolezza e coerenza. L'Attestatore deve operare nel medesimo modo quando impiega valutazioni di "secondo livello" quale parte integrante del proprio lavoro. Si pensi, ad esempio, alle perizie immobiliari o mobiliari. Atteso che non si può pretendere che l'Attestatore sia, come il giudice, *peritus peritorum*, lo stesso dovrà selezionare i "suoi" esperti tra quelli dotati di autorevolezza professionale, nonché vagliare la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui.

3. Il giudizio finale dell'Attestatore, in quanto avulso dalla nozione di "informazione", è escluso dall'area di applicazione del precetto penale. Non di meno, è opportuno che l'Attestatore, anzitutto, espliciti il percorso argomentativo che lo ha condotto alla valutazione di attuabilità del Piano, evidenziando le informazioni utilizzate.

4. La "rilevanza" è espressamente prevista dal legislatore esclusivamente per le infedeltà omissive. La stessa deve essere utilizzata anche per delimitare l'ambito di applicazione del precetto penale in relazione ai falsi commissivi, in virtù del principio generale che esclude la punibilità del falso c.d. innocuo. Sono informazioni rilevanti esclusivamente quelle significative rispetto al giudizio di idoneità del Piano. Conseguentemente sono escluse dall'area del penalmente rilevante tutte le omissioni inidonee ad influire sul giudizio finale reso dall'Attestatore che è relativo alla veridicità della base dati e alla fattibilità del Piano.

5. Ai fini penali non rilevano le "informazioni" inerenti gli aspetti esclusi dal giudizio dell'Attestatore e quindi gli aspetti che non ineriscono al giudizio sulla veridicità della base dati e sulla fattibilità del Piano. A titolo esemplificativo non rilevano penalmente gli aspetti relativi al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il caso del concordato in continuità) o quelle relative alla sussistenza di atti in frode ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 173 l.f..

6. Le infedeltà dell'Attestatore, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 236 bis, devono essere attuate con consapevolezza, attesa la natura pacificamente dolosa del reato. L'Attestatore è punibile solo se è conscio della falsità della propria dichiarazione.

7. Appare opportuno, per limitare il rischio, in presenza di fattispecie complesse e non univoche procedere con una loro puntuale descrizione mettendo in luce i profili di incertezza in modo chiaro ed esaustivo.

ALLEGATO 1

PROCEDURE DI VERIFICA SU ALCUNE POSTE PATRIMONIALI DELLA BASE DATI CONTABILE

1. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:

- Verifica delle delibere assembleari che ne giustificano la misura e l'esigibilità nei confronti dei singoli soci;

Immobilizzazioni immateriali:

- Disamina del libro dei cespiti ammortizzabili con verifica documentale della titolarità e della disponibilità in capo all'impresa di brevetti, marchi aziendali, licenze, diritti di concessione, certificazioni di qualità, attestazione della rispettiva validità e durata residua di utilizzo e della esistenza di eventuali vincoli che ne impediscano l'alienabilità o la concessione in godimento a terzi;
- Analisi delle eventuali offerte di acquisto o manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti e della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute – valido per tutte le poste dell'attivo di bilancio;
- Accertamento del corretto computo degli ammortamenti, della corretta rappresentazione in bilancio e dell'uniformità di applicazione dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali:

- Disamina del libro dei cespiti ammortizzabili;
- Verifica delle procedure di inventariazione e dell'effettiva esistenza fisica, della reale titolarità e della disponibilità in capo all'azienda (per i beni immobili o i beni mobili registrati, mediante ad esempio indagini presso i pubblici registri immobiliari o il P.R.A), nonché dell'inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento a terzi;
- Controllo dei contratti di leasing in essere;
- Analisi generale dello specifico mercato di riferimento dei beni che dovranno essere ceduti a terzi, delle peculiarità e dell'eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica degli stessi, dei tempi presumibilmente necessari per addivenire alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull'attuazione del programma di liquidazione;
- Verifica delle valutazioni medie del mercato dell'usato desumibili da riviste od altre fonti specializzate o fornite direttamente da aziende rivenditrici o dai rispettivi fornitori;
- Controllo dei saldi di apertura sulle carte di lavoro del periodo precedente
- Esame della documentazione a supporto per gli incrementi di periodo e prospettive di recupero delle attività;
- Controllo degli storni contabili effettuati nell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie ed attività finanziarie ricomprese nell'attivo circolante:

- Verifica dell'effettiva titolarità delle partecipazioni detenute sulla base delle risultanze di visure camerali ed eventuali atti notarili;
- Verifica dell'inesistenza di vincoli o gravami sulle partecipazioni detenute che ne impediscano o limitino l'alienabilità o l'esercizio dei relativi diritti (es. sussistenza di patti parasociali, diritti di prelazione e/o gradimento, opzioni di acquisto, etc.);
- Esame del prezzo medio di mercato riscontrabile dalle quotazioni ufficiali, almeno per gli ultimi sei mesi, relative alle partecipazioni detenute in società quotate nei mercati regolamentati;
- Analisi preliminare del valore attribuibile a ciascuna partecipazione sulla base del metodo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- Esame delle eventuali perizie di stima aventi ad oggetto i principali assets patrimoniali delle singole società partecipate (con particolare riguardo a quelle immobiliari o costituite per la realizzazione di singole iniziative di sviluppo immobiliare);
- Verifica della congruità della quantificazione eventualmente operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile a titolo di corrispettivo in conseguenza della prevista realizzazione di operazioni straordinarie o di cessione diretta delle partecipazioni detenute (con particolare riguardo alla valutazione operata a titolo di avviamento);
- Verifica della corretta quantificazione dei crediti "intercompany" e del relativo presunto valore di realizzo indicato nel ricorso;
- Verifica delle quotazioni ufficiali medie di mercato degli eventuali titoli di stato od obbligazionari detenuti dall'azienda;
- Verifica della documentazione disponibile presso l'azienda o da acquisire direttamente dalle emittenti relativamente alle eventuali ulteriori attività finanziarie non immobilizzate detenute dall'azienda medesima.

Rimanenze

Giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti:

- Esame delle procedure di inventariazione adottate e dell'inventario analitico redatto a quantità e a valori, verifica dell'effettiva consistenza fisica e della corrispondenza con le risultanze contabili (da effettuarsi su un campione sufficientemente rappresentativo);
- Appuramento della effettiva titolarità e della disponibilità, nonché della inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento (es. sussistenza di clausole di acquisto con riserva della proprietà, di contratti estimatori o di fornitura in conto vendita, di diritti di prelazione o opzioni di acquisto, etc.);
- Analisi generale delle condizioni dello specifico mercato di riferimento delle rimanenze che saranno oggetto di alienazione a terzi, tenuto conto dell'eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica delle stesse, degli sconti applicati in particolari periodi dell'anno, dei tempi presumibilmente necessari per addivenire alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull'attuazione del programma di liquidazione;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla vendita delle rimanenze.

Lavori in corso di ordinazione:

- Verifica dei contratti sottostanti le singole commesse su ordinazione (es. contratti di appalto ed eventuali integrazioni contrattuali), dei relativi stati di avanzamento approvati dal committente, degli anticipi ricevuti, nonché della metodologia di valorizzazione impiegata;
- Verifica circa l'inesistenza di specifici elementi di natura tecnica o regolamentare che possano compromettere l'ultimazione di singole commesse o aggravarne il costo o i tempi di realizzazione (es. scadenza di concessioni edilizie, variazioni di piani regolatori o delle superfici edificatorie, sussistenza di vincoli storici e paesaggistici, etc.);
- Verifica dell'effettiva possibilità e della convenienza economica di ultimare i lavori in corso su ordinazione, direttamente da parte dell'azienda ovvero demandando a soggetti terzi la prosecuzione (laddove tale ipotesi sia ovviamente contemplata nel ricorso);
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in merito all'attivo realizzabile dalla cessione o dall'ultimazione delle commesse in corso;

Crediti.

Crediti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- Verifica della corrispondenza dei saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
- Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;

- Verifica, presso il Concessionario del servizio di riscossione, presso l’Agenzia delle Entrate o presso gli altri Enti Previdenziali interessati, dell’eventuale esistenza di debiti pregressi o di carichi o accertamenti pendenti che possano limitare o compromettere la realizzazione dei crediti vantati;
- Verifica del presunto valore di realizzo, indicato nel ricorso, e dei tempi a tal fine previsti, da eseguirsi anche in funzione della eventuale utilizzabilità in compensazione con contrapposte posizioni debitorie, ovvero della possibilità di ottenere, in tutto o in parte, il rimborso o lo smobilizzo mediante cessione a società specializzate;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) dell’eventuale attribuzione, in sede di ricorso, di un valore di realizzo dei crediti per imposte anticipate in considerazione della continuazione dell’attività aziendale prevista e della sua prospettata capacità di generare utili futuri non imponibili proprio per effetto di detti crediti;

Crediti commerciali ed altri crediti:

- Verifica della quadratura del partitario clienti (al netto delle eventuali posizioni debitorie nei confronti di clienti medesimi) con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso, nonché del dettaglio degli altri crediti compresi nell’attivo circolante;
- Circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante la richiesta di conferma del credito stesso ai diretti interessati e successiva analisi delle risposte pervenute;
- Verifica, con riguardo ai crediti verso clienti che siano stati oggetto di anticipazione da parte di Istituti bancari, dell’avvenuta cessione dei crediti stessi in favore di quest’ultimi e del corretto perfezionamento delle cessioni medesime;
- Verifica in merito all’effettiva esigibilità dei crediti infragruppo per il tramite dell’espressa richiesta di conferma del credito, dell’ottenimento della riconciliazione dei rapporti di dare/avere, delle compensazioni effettuate e dell’ulteriore documentazione a supporto;
- Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all’attivo realizzabile dalla riscossione dei crediti mediante un’analisi dettagliata degli stessi che tenga conto dell’ageing, della storia e dell’attualità del rapporto con l’azienda, delle informazioni sulla solvibilità, anche alla luce delle notizie desumibili dal Registro delle Imprese e da eventuali riscontri effettivi sul rispetto di piani di dilazione e/o di rientro concessi o concordati, delle eventuali contestazioni pendenti, di contrapposte posizioni debitorie eccezionabili in compensazione e delle specifiche relazioni al riguardo predisposte dai legali incaricati del relativo recupero

Disponibilità liquide:

- Verifica dei saldi in conformità con l’effettiva consistenza fisica presso la cassa sociale e con gli estratti conto bancari e postali, riconciliati con le risultanze delle corrispondenti schedi contabili;

2. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste del passivo.

Trattamento di fine rapporto

- Verifica della completa esposizione in bilancio alla chiusura dell’esercizio;
- Verifica della corretta esecuzione e registrazione delle operazioni effettuate nell’esercizio;
- Verifica della corretta esposizione in bilancio a fine periodo e dei movimenti intervenuti nel medesimo con contestuale verifica dell’uniformità di applicazione dei principi contabili rispetto all’esercizio precedente.

Debiti verso dipendenti:

- Verifica dei rapporti di lavoro dipendente in essere, della corretta applicazione del trattamento economico spettante in forza degli istituti contrattuali di settore;
- Verifica, da eseguirsi anche con metodologie di campionamento ponderato e sulla base dei conteggi e della documentazione –messa a disposizione del consulente del lavoro dell’azienda, della quantificazione operata in sede di ricorso circa il debito complessivo nei confronti del personale dipendente per salari e stipendi da corrispondere, rimborsi spese, indennità di mancato preavviso, ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti ed eventuali altri oneri a carico in conseguenza dell’accesso a procedure di mobilità o all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o in deroga;

Debiti verso Istituti di credito ed altri finanziatori:

- Analisi delle risultanze dell’elaborato della Centrale dei rischi della Banca d’Italia;
- Verifica della quantificazione e dell’eventuale riconoscimento di specifiche cause di prelazione operato in sede di ricorso sui debiti per capitale ed interessi mediante, ad esempio, l’analisi dei singoli contratti di mutuo o di finanziamento, dei contratti di conto corrente e degli affidamenti in essere, delle eventuali garanzie prestate dall’azienda, delle relative condizioni contrattuali e dell’effettiva corretta applicazione delle stesse, delle riconciliazioni con le scritture contabili, etc.;

Debiti verso fornitori:

- Verifica della quadratura del partitario con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso;
- Circolarizzazione di un campione significativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito ai diretti interessati, successiva analisi delle risposte pervenute ed effettuazione di procedure di verifica alternative nei confronti dei fornitori che non hanno fornito un adeguato riscontro;
- Verifica della corretta registrazione delle fatture da ricevere e note di credito da emettere;
- Verifica su un campione sufficientemente rappresentativo della documentazione a supporto del riconoscimento o meno della natura privilegiata di alcuni debiti;
- Ricerca di informazioni circa le azioni intraprese per il recupero del credito attivate da singoli fornitori.

Debiti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni telematiche, dei modelli di pagamento, dei registri obbligatori e dell’assistenza del consulente del lavoro dell’azienda;
- Verifica del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie e di natura previdenziale;
- Verifica presso il Concessionario del servizio di riscossione, l’Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali direttamente interessati in merito all’eventuale sussistenza di debiti pregressi o di carichi o accertamenti pendenti;
- Richiesta all’organo amministrativo del rilascio di documentazione che attesti l’assenza di verifiche o accertamenti fiscali in corso o da parte di altri Enti previdenziali (ulteriori a quelli già noti);
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso, con particolare riguardo anche alla stima degli interessi e delle sanzioni, nonché all’eventuale previsione ivi operata circa l’esito dei contenziosi in essere¹

Altri debiti:

- Richiesta all’organo amministrativo di documentazione che attesti l’assenza di garanzie reali o fideiussorie a favore di terzi;
- Disamina dei verbali delle delibere degli organi sociali e verifica della quantificazione operata nel ricorso sui debiti per i residui compensi da corrispondere in favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ai debiti “intercompany” per il tramite dell’espressa richiesta di conferma del credito, dell’ottenimento della riconciliazione dei rapporti di debitori/creditori, delle compensazioni effettuate e dell’ulteriore documentazione a supporto;
- Verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ad eventuali debiti per acconti o caparre ricevuti da clienti per il tramite dell’espressa richiesta di conferma del credito, ovvero dell’analisi dei contratti in essere col riscontro effettivo dei pagamenti intervenuti.

¹ A questo proposito si precisa peraltro che ai sensi dell’art. 116, comma sedicesimo, della Legge 388/2000 e della circolare Inps n.88/2002, in caso di procedure concorsuali le sanzioni di natura previdenziale possono eventualmente essere ridotte nella misura non inferiore a quella degli interessi legali

ALLEGATO 2

LE ATTESTAZIONI SPECIALI DI CUI AGLI ARTT. 182 QUINQUIES E 186 BIS L.F. (CENNI)

1. L'oggetto delle attestazioni speciali

L'art. 182 quinquies, comma 1, l.f. stabilisce che, se l'impresa debitrice - nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. - richiede l'autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti, un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d), l.f. deve verificare il fabbisogno finanziario dell'impresa fino alla omologazione e attestare che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 182 quinquies, comma 4 l.f., il debitore può chiedere al Tribunale l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero quando il Piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, un professionista, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 2, lett. b), l.f. deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista nel Piano di concordato è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori.

Sempre nel caso di concordato con continuità aziendale, in presenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, un professionista, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.f., deve attestare che la prosecuzione di detti contratti è conforme al Piano e vi è una ragionevole capacità del loro adempimento da parte dell'impresa debitrice. Infine, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 4, l.f., qualora l'imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intenda partecipare a gare per l'assegnazione di contratti pubblici, tale partecipazione è condizionata all'ulteriore attestazione che essa è conforme al Piano e che sussiste una ragionevole capacità dell'impresa ad adempiere il contratto alla cui assegnazione questa intende partecipare.

2. Le verifiche nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti

L'accertamento richiesto all'Attestatore, al fine della contrazione di nuovi finanziamenti comporta:

- i. la verifica del fabbisogno finanziario dell'impresa fino alla omologazione, la quale rende necessaria la elaborazione (da parte dell'impresa debitrice) di un piano finanziario e quindi di un piano economico, da porre a fondamento delle previsioni finanziarie, posto che le manifestazioni monetarie costituite da entrate e uscite di denaro (derivanti dal realizzo di crediti, pagamento dei debiti, ecc.) discendono, in genere, o sono comunque connesse a eventi di tipo economico (vendita di beni e servizi, acquisto di fattori produttivi costituiti da beni e servizi, sostenimento di oneri finanziari e fiscali, ecc.);
- ii. l'esame del piano economico e del piano finanziario predisposti dall'impresa, al fine di accertarne l'affidabilità e la determinazione del suddetto fabbisogno finanziario;
- iii. la conseguente verifica della corrispondenza dei nuovi finanziamenti richiesti dall'impresa al fabbisogno finanziario della stessa;
- iv. l'accertamento della idoneità e della strumentalità delle azioni che l'impresa intende porre in essere, e della conseguente acquisizione dei predetti finanziamenti, a conseguire la miglior soddisfazione dei creditori, rispetto alla quale l'acquisizione di nuova finanza deve essere legata da un nesso di funzionalità, cioè da un rapporto di "causa-effetto", nel senso che tale miglior soddisfazione non può essere realizzata in assenza dell'erogazione di nuova finanza.

3. Il giudizio richiesto all'Attestatore

La verifica dell'Attestatore richiede pertanto, nella sua fase conclusiva, un confronto tra i vantaggi generabili dalla continuazione dell'attività da parte dell'impresa (ai fini della quale i nuovi finanziamenti vengono richiesti) e quelli che potrebbero essere altrimenti prodotti da condotte alternativamen- te attuabili dalla stessa. In altri termini, l'Attestatore deve comparare la misura del soddisfacimento derivante dalla soluzione proposta con quella che potrebbe derivare da soluzioni alternative, altrimenti adottabili anche in assenza di nuova finanza, quali ad esempio, la cessione immediata dell'azienda o la liquidazione per stralcio dei singoli beni. Nell'esprimere il giudizio di funzionalità della prosecuzione dell'attività prevista nel Piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori, l'Attestatore deve tenere in considerazione la circostanza che tale prosecuzione comporta il mantenimento, a sostegno della continuità, di risorse patrimoniali e finanziarie che sono, come tali, sottratte alla disponibilità dei creditori anteriori. Ciò è consentito se l'Attestatore esprime il convincimento che la destinazione di quelle risorse ai creditori pregressi, ove anche fosse possibile in assenza di continuità aziendale, non ne migliorerebbe il grado di soddisfazione.

4. Il momento del rilascio dell'attestazione riguardo alla richiesta di nuovi finanziamenti

La suddetta attività può essere compiutamente e agevolmente svolta da parte dell'Attestatore quando il Piano è stato predisposto nella sua interezza, mostrando sia il risultato economico sia quello finanziario ottenibili mediante la sua attuazione. Tuttavia, essa pare consentita anche in un momento anteriore a quello del completamento del Piano, ove l'Attestatore disponga comunque della conoscenza delle linee guida del Piano generale e l'impresa ricorrente abbia presentato un elaborato (sostanzialmente un piano economico-finanziario parziale, in quanto riferito ad un arco temporale più ristretto rispetto a quello oggetto del Piano c.d. "generale") da cui risultino i benefici traibili dalla contrazione di nuovi finanziamenti e le informazioni disponibili consentano di eseguire la necessaria analisi comparativa e l'esecuzione del suddetto confronto non renda necessario estendere l'analisi dell'andamento economico e finanziario oltre il periodo oggetto del Piano parziale disponibile.

E' del resto lo stesso art. 182 quinquies l.f. che prevede (comma 1) la possibilità dell'impresa debitrice di acquisire nuovi finanziamenti anche nell'ipotesi in cui non risultino ancora perfettamente definiti un Piano e una strategia, poiché l'accensione di tali finanziamenti è consentita (anche) al debitore che abbia presentato una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., e quindi (anche) al debitore che abbia depositato la c.d. domanda in bianco senza proposta e piano a corredo (si veda tuttavia quanto precisato *infra*, paragrafo 8.6).

5. Il necessario esame di un piano finanziario "di periodo"

La verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino alla omologazione (del concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), espressamente prevista dall'art. 182 quinquies l.f., richiede, in ogni caso, che l'Attestatore disponga di un piano finanziario, il quale non può non presupporre anche l'elaborazione di un corrispondente Piano economico, riferito a un periodo temporale che si estenda almeno sino alla presumibile data della omologazione.

6. La verifica sulla veridicità dei dati aziendali

Per più di un motivo, l'accertamento in oggetto non sembra, in astratto, richiedere, a differenza di quello previsto dall'art. 161 l.f., la verifica della veridicità dei dati aziendali. Infatti:

- i. non v'è traccia di un simile obbligo nella disposizione recata dall'art. 182 quinquies l.f. che lo ha introdotto e lo disciplina;
- ii. tale verifica comporta l'esecuzione di attività che non sono compatibili con la tempestività che in genere caratterizza l'erogazione di nuova finanza;
- iii. la determinazione del fabbisogno finanziario richiesta dal citato art. 182 quinquies può non essere influenzata dai valori degli elementi patrimoniali attivi e passivi costituenti la situazione patrimoniale dell'impresa debitrice alla data di pubblicazione della domanda di concordato in bianco, tranne nel caso in cui il predetto fabbisogno finanziario sia (anche solo in parte) soddisfatto utilizzando elementi patrimoniali esistenti alla predetta data (ad esempio mediante il realizzo di crediti sorti anteriormente). In quest'ultima ipotesi la verifica della veridicità dei dati aziendali deve essere ritenuta necessaria, ancorché limitatamente agli elementi patrimoniali di cui il Piano preveda l'utilizzo.

7. La strumentalità dei nuovi finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori nell'ipotesi di richiesta di nuovi finanziamenti

La prosecuzione dell'attività d'impresa richiede in genere l'acquisizione di nuovi finanziamenti, poiché in assenza di essi l'impresa debitrice si trova il più

delle volte nell'impossibilità di provvedere al regolare pagamento dei debiti contratti per la gestione corrente e di acquistare i fattori produttivi necessari per proseguire l'attività. Tuttavia la norma stabilisce che i nuovi finanziamenti risultino funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori e non alla mera continuazione dell'attività d'impresa, la quale è a sua volta strumentale a tale miglior soddisfazione. L'Attestatore deve quindi chiedersi se l'acquisizione di nuova finanza funzionale alla prosecuzione dell'attività è in sé utile, in quanto atta a consentire, oltre alla continuazione dell'attività, una miglior soddisfazione dei creditori.

Relativamente al termine di confronto rispetto al quale l'Attestatore deve formulare il richiesto giudizio di comparazione quantitativa, è ragionevole ritenere che esso consista, di norma, nell'alternativa della liquidazione. Né sembra prospettabile un giudizio comparativo rispetto ad altre ipotesi di composizione della crisi (quali ipotesi liquidatorie concordate con i creditori o altre ipotesi di continuità aziendale) su basi diverse rispetto a quelle risultanti dal piano concordatario, posto che l'Attestatore è chiamato a conoscere della sola ipotesi di concordato con continuità che gli viene sottoposta, da confrontare con l'alternativa della discontinuità e quindi della liquidazione, verosimilmente – anche se non necessariamente – atomistica, dell'impresa.

Quanto all'alternativa eventualmente praticabile dell'accesso all'amministrazione straordinaria, se per un verso tale procedura consente la prosecuzione dell'attività in funzione della dismissione di rami aziendali, per contro, essa comporta la necessità di privilegiare la conservazione dell'impresa, da perseguirsi primariamente e dunque anche in pregiudizio dell'interesse eventualmente confliggente dei creditori, tenendo conto del superiore interesse collettivo della salvaguardia dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali. Al punto che, in proposito, si parla di conflitto tra esigenze conservative dell'impresa e piena tutela degli interessi dei creditori.

La prospettiva dell'Amministrazione Straordinaria appare, infatti, opposta rispetto a quella del concordato preventivo in continuità: in quest'ultimo la continuità è subordinata alla miglior soddisfazione dei creditori, mentre nell'amministrazione straordinaria è tutelata anche a discapito dell'interesse dei creditori pregressi. Il che impedisce di ritenere i due strumenti alternativi tra loro comparabili, e ciò prima ancora della constatazione della impossibilità concreta di costruzione di un parametro comparativo ai fini dell'espressione del giudizio in oggetto, in quanto, anche se l'amministrazione straordinaria riproduce una situazione affine in termini di sottrazione di risorse ai creditori per destinarle alla continuità, in essa non è dato conoscere *ex ante* l'ammontare di tali risorse.

8. I casi in cui tale strumentalità sussiste

La strumentalità di cui sopra sussiste ogni qualvolta, in virtù della continuazione dell'attività:

- si generi un reddito positivo e, quindi, un conseguente incremento del valore del patrimonio aziendale tanto contabile quanto di realizzo, poiché la produzione di un reddito si traduce inevitabilmente nell'aumento del valore dell'attivo e/o nella diminuzione del passivo e spesso origina anche un incremento indiretto del valore del patrimonio (per effetto, ad esempio, dall'aumento del valore dell'avviamento generato dal maggior reddito prodotto). A conclusioni non dissimili si deve pervenire anche quando, pur non essendo positivo il risultato netto di bilancio, sia tale il risultato di bilancio al lordo degli ammortamenti (tenuto conto del relativo effetto fiscale), atteso che anche in questa ipotesi si verifica un incremento del valore di realizzo dell'attivo maggiore dell'incremento del valore dei debiti;
- pur generandosi una perdita e non un reddito positivo, (i) il patrimonio aziendale, pur non registrando un incremento di valore, in virtù della prosecuzione dell'attività non subisca una riduzione, non tanto con riguardo al suo valore contabile (che in presenza di una perdita si riduce inevitabilmente), quanto in termini di valore realizzabile e (quindi) destinabile ai creditori, ovvero (ii) pur producendosi la riduzione di quest'ultimo valore, essa sia inferiore a quella che si genererebbe in assenza della continuazione dell'attività. Ciò accade, ad esempio, se grazie alla prosecuzione dell'attività, pur in presenza di una perdita, si evita l'annullamento o la riduzione del valore di alcuni elementi patrimoniali attivi: naturalmente la continuazione dell'attività risulta conveniente ogniqualvolta l'entità della riduzione di valore di tali *asset* evitata grazie a essa sia superiore a quella della perdita da essa stessa generata;
- in sintesi, in ogni caso in cui, mediante nuova finanza, i creditori siano destinatari di un soddisfacimento superiore a quello proponibile in base a un Piano che escluda la prosecuzione della attività.

9. I casi in cui tale strumentalità non sussiste

La strumentalità di cui sopra non sussiste ogni qualvolta dalla prosecuzione dell'attività d'impresa derivi una perdita e il valore di realizzo del patrimonio aziendale subisca una riduzione superiore a quella che si genererebbe in caso di cassazione dell'attività.

10. Gli ulteriori fattori che l'Attestatore deve considerare ai fini del proprio giudizio

Nel predetto confronto l'Attestatore deve considerare anche gli oneri che possono manifestarsi in caso di interruzione dell'attività, quali ad esempio quelli costituiti da indennizzi per eventuali inadempimenti contrattuali che si renderebbero dovuti. Il presumibile valore di questi oneri si aggiunge alle riduzioni patrimoniali evitabili grazie alla prosecuzione dell'attività e l'ammontare risultante dalla loro somma va comparato con la perdita generabile nella prosecuzione. Sono invece da considerare ininfluenti i costi presenti in entrambe le ipotesi, quali gli oneri discendenti dalla cessazione di rapporti di lavoro, dovuti alla riduzione del personale conseguente a un ridimensionamento produttivo o alla riorganizzazione della produzione, posto che essi si manifestano tanto a seguito della prosecuzione quanto della interruzione dell'attività (salvo considerarli solo per il diverso ammontare per il quale si manifestino in un caso o nell'altro).

11. La verifica della strumentalità dei nuovi finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori in caso di mancata omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Occorre infine che l'Attestatore verifichi se, in assenza dell'approvazione e/o dell'omologazione del concordato (o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), la prosecuzione dell'attività e la contrazione di nuovi finanziamenti consentirebbero comunque una miglior soddisfazione dei creditori. Occorre cioè verificare se (trascorsi alcuni mesi, subite possibili perdite e insorti nuovi debiti) tale migliore soddisfazione dei creditori potrebbe comunque avere luogo nonostante la mancata approvazione e/o omologazione del concordato e la conseguente cessazione dell'attività o se, invece, si verifichi, in tale ipotesi, una situazione analoga, o addirittura peggiore, rispetto a quella che si manifesterebbe in assenza della prosecuzione dell'attività. Solo se i nuovi finanziamenti risultano funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori non solo con riguardo al caso in cui la proposta di concordato (o di accordo ex art. 182 bis) venga approvata, ma anche con riguardo al caso in cui essa venga rigettata, la loro acquisizione può essere ritenuta comunque utile e quindi autorizzata.

12. L'estensione alle altre attestazioni speciali

Indicazioni analoghe devono essere applicati, *mutatis mutandis*, ai fini delle altre attestazioni "speciali" summenzionate, nonché all'attestazione prevista dall'art. 186 bis, secondo comma, lett. b) l.f. avente ad oggetto l'attitudine della prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato al fine del miglior soddisfacimento dei creditori. Relativamente a queste attestazioni occorre tuttavia considerare l'esigenza di una maggior completezza delle informazioni di cui l'Attestatore ha bisogno per l'espletamento del compito. In particolare, con riguardo alla attestazione concernente l'autorizzazione a pagare "fuori concorso" crediti anteriori, la valutazione della legittimità del pagamento oggetto di autorizzazione presuppone la conoscenza dell'entità del soddisfacimento dei crediti di pari rango o classe e conseguentemente può essere eseguita se l'Attestatore ha cognizione del contenuto della proposta concordataria e quindi del Piano. Il principio non è condiviso dalla più parte degli autori e da una parte della giurisprudenza. Nonostante vi sia chi abbia visto nella norma una deroga alla *par condicio*, si ritiene che l'autorizzazione *de qua* riguardi solo il momento temporale in cui il pagamento viene effettuato, ma non l'importo del pagamento, che non è necessariamente integrale ed è conseguente al trattamento previsto per i crediti o per la classe di crediti omogenei a quelli oggetto dell'autorizzazione.

Con riguardo all'attestazione concernente l'autorizzazione relativa a contratti stipulati o da stipulare con la Pubblica Amministrazione, il professionista incaricato deve verificare e, nel caso, attestare sia che la stipula dei contratti di cui trattasi non contrasta con il (ed è quindi conforme al) Piano, sia la ragionevole capacità dell'impresa debitrice ad adempiere il contratto; pertanto tale verifica richiede necessariamente l'esame, e dunque la disponibilità, di un piano economico e finanziario completo.

www.commercialistideltriveneto.org



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Giornate sulla neve

dal 29 Gennaio
al 2 Febbraio 2015

**SAN MARTINO
DI CASTROZZA (TN)**



con la partecipazione



Commercialisti & Sport



Giornate Sulla Neve